Il P.M. e le indagini preliminari

NOVITÀ DELLA RIFORMA CARTABIA

Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022)

Incide su molti aspetti del processo nell'ottica di coniugare efficienza, durata ragionevole e garanzie per l'imputato

- Criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale
- Processo telematico
- Sistema delle notificazioni
- Processo in assenza
- Pene sostitutive
- Impugnazioni
- Nuove prospettive aperte dalla Giustizia riparativa
- Sistema di controlli giurisdizionali sull'attività del PM e sui tempi delle indagini

Ritocchi alle indagini preliminari

ISCRIZIONE NOTIZIA DI REATO

• ARTT. 335, 335-BIS, 335-TER e 335-QUATER C.P.P.

TEMPI DELLE INDAGINI e CONTROLLI SULL'OPERATO DEL P.M.

• ARTT. 405, 406 e 407-BIS C.P.P.

DISCOVERY DELLE INDAGINI

• ARTT. 415-BIS e 415-TER C.P.P.

ISCRIZIONE NOTIZIA DI REATO

(avvio del procedimento penale)

GESTIONE DEI MODELLI

- Modello 44 notizie di reato non nominative (contro ignoti)
- Modello 21 notizie di reato **nominative** (durata delle indagini)
- Modello 45 atti non costituenti notizie di reato (pseudo notizie di reato)
- Modello 46 denunce e documenti anonimi

Attraverso il "travaso di notizie" da un registro all'altro il P.M. gestisce la durata delle indagini preliminari e di conseguenza la validità degli atti compiuti in questa fase (oltreché l'intervento della difesa)

Notitia criminis

Precisati i contorni oggettivi e soggettivi (art. 335 c.p.p.)

- Oggettivi: notitia criminis è la rappresentazione di un fatto caratterizzato da determinatezza e non inverosimiglianza e riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice
- <u>Soggettivi</u>: il nominativo della persona sottoposta alle indagini va iscritto quando, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino «indizi a suo carico»

Ratio: scongiurare due rischi

- Iscrizione come mero adempimento formale (e generico) con ricadute pregiudizievoli sull'indagato
- Evitare iscrizioni troppo dettagliate con ritardi nell'attivazione delle garanzie difensive

Effetti in malam partem dell'iscrizione art. 335-bis c.p.p.

Gli effetti in malam partem delle iscrizioni non si producono in sedi civili o amministrative (effetti extra penali delle iscrizioni)

L'art. 110 quater disp. att. c.p.p. precisa gli effetti in malam partem (pregiudizievoli) in sede civile o amministrativa per la persona iscritta nel registro degli indagati: vi possono essere solo quando è stato sottoposto a misura cautelare o nei suoi confronti è stata esercitata l'azione penale

Retrodatazione delle iscrizioni

Ridurre i tempi del processo controllando la correttezza e tempestività dell'iscrizione nominativa

Su iniziativa dello stesso P.M.

art. 335 comma 1-ter c.p.p.

Officio iudicis

art. 335-ter c.p.p.

Del giudice, su istanza dell'indagato-imputato

art. 335-quater c.p.p.

Decisione del giudice e retrodatazione art. 335-quater c.p.p.

La **retrodatazione** è disposta **quando il ritardo è inequivocabile e non giustificato**

- Sta all'istante dimostrare il ritardo inequivocabile e non giustificato
- In caso di accoglimento, il **giudice indica la data in cui deve intendersi iscritta la notizia di** reato o il nome dell'indagato

La decisione può essere contestata dall'indagato (in caso di rigetto) o dal P.M. e dalla parte civile (in caso di accoglimento) con istanza di nuovo esame prima della conclusione dell'udienza preliminare e, se questa manca, entro le questioni preliminari ex art. 491 c.p.p.

Tempi delle indagini preliminari

La riforma sembra puntare all'affermazione del principio della "ragionevole durata delle indagini", prevedendo un duplice meccanismo

- Razionalizzazione dei tempi e contenimento della possibilità di proroga
- Controllo giurisdizionale sui tempi delle indagini

Termini per la conclusione delle indagini art. 405 comma 2 c.p.p.

Termini ordinari

- 6 mesi per le contravvenzioni (identico)
- 1 anno per i delitti (allungamento)
- 1 anno e sei mesi per i delitti di cui all'art. 407 comma 2 c.p.p. (allungamento)

Proroga dei termini di indagine Art. 406 commi 1 e 2 c.p.p.

Possibile per una sola volta

Giustificata dalla **complessità delle indagini** (scompare la proroga per giusta causa)

Può essere concessa per un massimo di 6 mesi

Procedimento di proroga

Art. 406 commi 3-5 c.p.p. = **CON CONTRADDITTORIO**

- Di regola contraddittorio cartolare
- In caso di possibile diniego udienza in camera di consiglio ex art.
 127 c.p.p.

Art. 406 comma 5-bis c.p.p. = **SENZA CONTRADDITTORIO**

 In caso di gravi delitti (artt. 51 comma 3-bis e 407 comma 2, lett. a), numeri 4, 7-bis e 7-ter

Termini massimi di durata delle indagini * Art. 407 commi 1 e 3 c.p.p.

1 anno per le contravvenzioni (abbreviato)

1 anno e 6 mesi per i delitti (identico)

2 anni per i delitti di cui all'art. 407 comma 2 c.p.p. (identico)

- Gravi reati della lettera a)
- Complessità dell'investigazione (lettera b)
- Indagini con il compimento di atti all'estero (lettera c)
- Indagini collegate ex art. 371 c.p.p. (lettera d)

^{*}la durata delle indagini (che decorre dall'iscrizione nominativa) determina la validità degli atti investigativi e la loro utilizzabilità

Termine di riflessione del P.M.

Art. 407-bis comma 2 c.p.p. =

Lo spirare dei termini massimi delle indagini, nella prassi ha dimostrato che mai determina la scelta del P.M. tra esercizio dell'azione e richiesta di archiviazione

•stasi del procedimento senza conseguenze (ma che incideva sulla durata complessiva)

RIDUZIONE DEI TEMPI MORTI: la riforma Orlando prima (legge 103/2017) e oggi il d.lgs. 150/2022 hanno determinato il termine entro il quale, una volta chiuse le indagini, il P.M. può valutare gli esiti dell'investigazione svolta e determinarsi

- •3 mesi dal decorso dei termini ordinari delle indagini o dal momento in cui, ai sensi dell'art. 415-bis è spirato il termine per le indagini suppletive richieste dalla difesa o quello per le richieste o il deposito delle indagini difensive
- •9 mesi per i reati di cui all'art. 407 comma 2 c.p.p.

DISCOVERY: avviso di conclusione delle indagini art. 415-bis c.p.p.

Spirato anche il termine di riflessione, se il P.M. intende esercitare l'azione penale, prima di provvedere, deve inviare un avviso di conclusione delle indagini preliminari

• Determina la discovery completa attraverso il deposito degli atti fino a quel momento compiuti

A seguito della discovery la difesa della persona sottoposta alle indagini può

- Prendere visione degli atti ed estrarne copia
- Depositare memorie e atti di investigazioni difensiva
- •Chiedere l'interrogatorio
- •Chiedere il compimento al pubblico ministero di atti di indagine

Differimento della discovery art. 415-bis comma 5-bis c.p.p.

Malgrado il termine per le indagini sia spirato, il P.M. potrebbe ravvisare l'esistenza di rischi per le indagini se l'indagato venisse tempestivamente portato a conoscenza dell'intera attività investigativa

Il P.M. può ritardare questo momento per soddisfare esigenze di tutela del procedimento chiedendo al **Procuratore Generale presso la Corte d'appello** il differimento della *discovery* quando

- è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o il provvedimento non è stato eseguito
- •la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio per atti o attività di indagine specificamente individuati diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca

Deposito obbligatorio degli atti d'indagine art. 415-ter c.p.p.

In mancanza di richiesta di differimento della discovery e una volta spirati i termini massimi di indagine (compreso il termine di riflessione)

- il P.M. deve depositare il fascicolo delle indagini preliminari
- contestualmente deve notificare l'avviso dell'avvenuto deposito agli interessati avvertendoli altresì della facoltà di chiedere al giudice che ordini al P.M. di determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale se entro un mese non lo avrà fatto